

COMUNE DI CORIANO

Provincia di Rimini



REGOLAMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

Capo I° CONVOCAZIONE – NUMERO LEGALE – COMPETENZA

Art.	1) Convocazione.....
Art.	2) Data delle convocazioni.....
Art.	3) Avvisi di convocazione.....
Art.	4) Avvertimento al pubblico.....
Art.	5) Numero legale.....
Art.	6) Determinazione del numero legale.....
Art.	7) Apertura dell'adunanza.....
Art.	8) Seconda convocazione.....
Art.	9) Ordine del giorno.....
Art.	10) Ordine del giorno aggiuntivo.....
Art.	11) Seduta pubblica o segreta.....
Art.	12) Argomenti ammessi.....
Art.	13) Deposito e consultazione degli atti.....

Capo II° PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art.	14) Presidenza delle sedute.....
Art.	15) Nomina del Sindaco – Presidenza.....
Art.	16) Gruppi Consiliari - Costituzione.....
Art.	17) Designazione degli scrutatori e comunicazioni del Sindaco.....
Art.	18) Comunicazioni del Presidente.....
Art.	19) Funzioni del Segretario.....
Art.	20) Attribuzione del Presidente.....
Art.	21) Disciplina del pubblico.....
Art.	22) Disciplina dei Consiglieri.....
Art.	23) Disciplina degli interventi dei consiglieri.....
Art.	24) Intervento per fatto personale.....
Art.	25) Sospensione della discussione e della seduta.....
Art.	26) Determinazione del Presidente.....

Capo III° INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Art.	27) Interrogazioni.....
Art.	28) Interpellanze.....
Art.	29) Formulazione dell'interpellanza o della interrogazione.....
Art.	30) Illustrazione dell'interpellanza o dell'interrogazione.....
Art.	31) Assenza degli interpellanti o interroganti.....
Art.	32) Risposta del Presidente ed eventuale replica degli interroganti o interpellanti.....
Art.	33) Durata della seduta delle interrogazioni e interpellanze.....

Capo IV°
PROPOSTE E MOZIONI

- Art. 34) Mozioni.....
- Art. 35) Iscrizione delle mozioni nell'Ordine del Giorno.....
- Art. 36) Ordine del giorno ed emendamenti.....

Capo V°
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 37) Chiusura discussione.....
- Art. 38) Dichiarazione di voto.....
- Art. 39) Ordine delle votazioni.....
- Art. 40) Forme di votazione.....
- Art. 41) Inizio della votazione.....

Capo VI°
PROCESSI VERBALI

- Art. 42) Approvazione dei verbali.....
- Art. 43) Diritto dei Consiglieri sul processo verbale.....

Capo I°

CONVOCAZIONE – NUMERO LEGALE – COMPETENZA

Art. 1

Convocazione

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria nelle sedute in cui si delibera sul bilancio annuale e pluriennale e sul rendiconto della gestione.

Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza in seguito a:

- a) determinazione del Sindaco;
- c) domanda di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Art. 2

Data delle convocazioni

La riunione del Consiglio deve avere luogo entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte di un terzo dei Consiglieri.

Negli altri casi la fissazione della data è di competenza del Sindaco.

Art. 3

Avvisi di convocazione

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima.

La notifica deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso sia consegnato 24 ore prima.

Art. 4

Avvertimento al pubblico

Delle convocazioni del Consiglio e del relativo ordine del giorno, deve essere, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, data notizia al pubblico con avviso da affiggere all'Albo Pretorio ed in tutte le frazioni del Comune almeno tre giorni prima dalla data di convocazione.

Art. 5 **Numero legale**

Per la validità delle adunanze, è necessario l'intervento della metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, ma se tale numero non sia raggiunto ed occorra una seconda convocazione, per tale adunanza – che deve aver luogo in altro giorno – le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

Della diserzione della seduta di prima convocazione per mancanza di numero legale, deve essere steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti. In tal caso, il Presidente dichiara deserta la seduta, quando sia trascorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che si sia raggiunto il numero legale.

Anche in difetto di numero legale potranno farsi, da parte del Presidente del Consiglio, quelle comunicazioni che non comportino deliberazioni.

Nella riunione di seconda convocazione, la seduta è aperta trascorsi quindici minuti dopo l'ora fissata.

Art. 6 **Determinazione del numero legale**

Concorrono a formare il numero legale, i Consiglieri che dichiarino di astenersi dalla votazione. Non si computano – invece- i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, perché interessati ai sensi dell'Art. 78, 2° comma del D.lgs. 267/2000.

Art. 7 **Apertura dell' adunanza**

La seduta è aperta non appena si raggiunge il numero legale dei Consiglieri presenti.

Qualora sia trascorsa un'ora, da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che si sia raggiunto il numero legale dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando la trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno ad altra seduta di seconda convocazione.

Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta è sciolta.

Art. 8 **Seconda convocazione**

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'Ordine del Giorno, quella che succede ad una precedente convocazione, dichiarata deserta per mancanza di numero legale; in questo caso è convocata dal Sindaco al momento della chiusura della prima convocazione.

Art. 9
Ordine del giorno

L'ordine del Giorno, è compilato dal Sindaco, e deve essere comunicato insieme con l'avviso di convocazione. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione che non sia compresa nell'Ordine del Giorno.

Art. 10
Ordine del Giorno aggiuntivo

Dovendosi aggiungere all'ordine del giorno di una adunanza già convocata, nuovi argomenti, questi dovranno formare oggetto di un nuovo avviso scritto da notificarsi nei modi e termini di cui al precedente art. 3.

Tale avviso deve essere, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente l'adunanza.

Art. 11
Seduta pubblica o segreta

Il Consiglio si riunisce e delibera in seduta pubblica, eccettuati i casi in cui, con motivata deliberazione, abbia altrimenti stabilito.

Si deliberano sempre in seduta segreta tutte le questioni concernenti persone.

Il giuramento del Sindaco e la comunicazione della composizione della Giunta avvengono in seduta pubblica

Ogni provvedimento che comporti apprezzamenti e giudizi sulle persone, si discute e si delibera in seduta segreta.

La trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, avviene nell'ordine di iscrizione; tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio, in qualunque momento, può decidere di invertire l'ordine degli argomenti in discussione.

Nel caso che degli oggetti previsti, una parte sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza.

Art. 12
Argomenti ammessi

Il Consiglio delibera sopra tutti gli oggetti che per Legge rientrano nella propria competenza.

Art. 13
Deposito e consultazione degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, sono depositati presso la Segreteria Comunale a disposizione dei Consiglieri lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione del Consiglio.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tali atti, nonché degli atti d'ufficio che sono in essi richiamati o citati.

Capo II°

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 14

Presidenza delle sedute

La presidenza delle sedute spetta al Sindaco o , in sua sostituzione, nel seguente ordine:

- a) Al Vice Sindaco, che non sia assessore esterno,
- b) All'Assessore non esterno, secondo l'ordine d' elencazione stabilito nel provvedimento di nomina;
- c) Al Consigliere di maggioranza più anziano di età, nel caso d'assenza o impedimento di tutti gli assessori

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 15

Nomina del Sindaco – Presidenza

La seduta nella quale il Sindaco pronuncia il giuramento è presieduta dal Sindaco neo-eletto.

Art. 16

Gruppi consiliari -Costituzione

I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.

Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale, il nome dei Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

Art.17

Designazione degli scrutatori e comunicazioni del Sindaco

All'inizio delle sedute, il Presidente designa tre Consiglieri alla funzione di scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete.

Art.18

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ha facoltà di dare comunicazioni su notizie che ritiene opportuno siano portate a conoscenza del Consiglio, senza che su di esse il Consiglio sia chiamato a deliberare.

Art. 19

Funzioni del Segretario

Il Segretario del Comune è Segretario del Consiglio Comunale. In sua assenza è sostituito da altro Segretario comunale o dal Responsabile dell' Area Amministrativa o suo sostituto nei casi previsti dall'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 20

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi e del Regolamento per le sedute consiliari e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Egli ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale, può nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.

Art. 21

Disciplina del pubblico

Le persone che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico, debbono rimanere in silenzio, ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione o da attività tendenti ad influenzare l'andamento della discussione.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata al Consiglio, ad eccezione dei funzionari incaricati e da autorità appositamente invitate.

Art. 22

Disciplina dei Consiglieri

Se un Consigliere turba l'ordine e pronuncia parole sconvenienti od offensive, il Presidente lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira la censura.

Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente può impedirgli la parola sull'argomento in discussione.

Art. 23

Disciplina degli interventi dei consiglieri

Il Consigliere ha diritto di esprimere il proprio pensiero restando strettamente sull'argomento in discussione nel rispetto dei tempi degli interventi:

- a) Il relatore dispone di un tempo massimo di dieci (10) minuti per l'illustrazione iniziale e di cinque (5) minuti per la replica finale;
- b) Un componente di ciascun gruppo consiliare di sei (6) minuti per l'intervento principale e di cinque (5) minuti per la replica ivi inclusa la dichiarazione di voto;
- c) I restanti Consiglieri di quattro (4) minuti per il loro intervento;
- d) Il Sindaco di otto (8) minuti per le conclusioni finali;
- e) Il tempo massimo per gli emendamenti è di tre (3) minuti;

I tempi di cui alle lettere a) e b) raddoppiano per le discussioni relative ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto consuntivo.

I Consiglieri pronunciano i loro discorsi dai loro posti rivolti al Consiglio.

Sono vietati contraddittori ed interventi non autorizzati.

Art. 24

Intervento per fatto personale

Chi domanda la parola per fatto personale, deve indicare in che questo consista; il Presidente decide se egli abbia diritto di parlare.

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta ed il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle effettivamente espresse.

Art. 25

Sospensione della discussione e della seduta

La seduta potrà essere temporaneamente sospesa per un tempo massimo di quindici (15) minuti qualora nel corso della discussione emerga la necessità di un gruppo di confrontarsi sull'argomento in discussione.

Art. 26

Determinazione del Presidente

Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell' adunanza, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio, che deciderà senza discussione, con votazione a maggioranza; questa disposizione non si applica quando la determinazione del Presidente sia pura e semplice applicazione di una norma di Legge.

Capo III°

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Art. 27

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero, e se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Presidente o alla Giunta, o se la Giunta o il Presidente abbiano preso o stiano per prendere taluna risoluzione su oggetti determinati.

Art. 28

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente o alla Giunta, circa i motivi e i criteri in base ai quali sono stati presi taluni provvedimenti.

Art. 29

Formulazione dell'interpellanza o della interrogazione

L'interpellanza o l'interrogazione che deve essere formulata in modo chiaro e preciso, deve essere trasmessa per iscritto al Presidente prima dell'inizio di ciascuna seduta e in quella seduta il Presidente o, per esso, l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interrogazione o l'interpellanza, può rispondere verbalmente o differire la risposta ad altra adunanza, o riservarsi di dare risposta scritta nella successiva adunanza.

Tuttavia se l'interrogazione o interpellanza è presentata almeno 10 giorni prima del giorno prefissato per l'adunanza, il Presidente o, per esso, l'Assessore competente, deve rispondere in quella adunanza,

Art. 30

Illustrazione dell'interpellanza o dell'interrogazione

L'interpellanza o l'interrogazione presentata all'apertura del Consiglio consente all'interrogante o interpellante (interpellanti o interroganti in caso che questi siano più di uno) di illustrarne il contenuto per un periodo di tempo non eccedente i 10 minuti.

Art. 31

Assenza degli interpellanti o interroganti

Non si effettua la discussione delle interpellanze o delle interrogazioni, quando i presentatori siano assenti.

Art. 32

Risposta del Presidente ad eventuale replica degli interroganti o interpellanti

La risposta del Presidente o dell'Assessore competente su ciascuna interrogazione o interpellanza, potrà dar luogo soltanto a replica dell'interrogante o interpellante, per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni.

Il tempo concesso per tali dichiarazioni, non potrà superare i cinque minuti.

Ove l'interrogazione o l'interpellanza fosse firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza, a chi l'abbia sottoscritto dopo di lui.

Art. 33

Durata della seduta delle interrogazioni e interpellanze

Le risposte alle interrogazioni e interpellanze pervenute almeno 10 giorni prima del Consiglio saranno lette e consegnate, di norma, al termine della seduta.

Capo IV°

PROPOSTE E MOZIONI

Art. 34

Mozioni

L'interrogante o interpellante non soddisfatto, ha facoltà di presentare – ove lo creda – una mozione per il successivo Consiglio per una ulteriore discussione, in conformità delle norme generali concernenti l'iscrizione di oggetti all'Ordine del Giorno.

Art. 35

Iscrizioni delle mozioni nell'Ordine del Giorno

Le mozioni che i Consiglieri presentassero a termini dell'articolo precedente, nonché le altre proposte, vengono inserite nell'Ordine del Giorno del Consiglio successivo, osservando in ogni caso la procedura prescritta.

Le mozioni danno luogo a discussione e votazione, come per i normali argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

Art. 36
Ordine del giorno ed emendamenti

Gli Ordini del Giorno e gli emendamenti, debbono essere depositi firmati sul banco del Presidente per la discussione.

Capo V°
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 37
Chiusura discussione

Quando su qualsiasi argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.

Art. 38
Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alla votazione prima della quale, anche se segreta, i Consiglieri possono succintamente fare dichiarazioni sul loro voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa constatazione a verbale.

Art. 39
Ordine delle votazioni

La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo che il Consiglio ritenga necessario procedere alla votazione per singoli articoli e voci.

Art. 40
Forme di votazione

L'espressione del voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.

Può anche effettuarsi per appello nominale, nel quale caso il Presidente indica il significato del "sì" o del "no" e fa procedere all'appello dei Consiglieri secondo l'ordine alfabetico.

La votazione a scrutinio segreto, si effettua per mezzo di schede.

Art. 41
Inizio della votazione

A votazione iniziata, non è più concessa la parola ad alcuno, fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento, relativo alla esecuzione della votazione in corso.

Capo VI°
PROCESSI VERBALI

Art. 42
Approvazione dei verbali

I verbali saranno approvati dal Consiglio per alzata di mano, a maggioranza assoluta di voti.

Art. 43
Diritto dei Consiglieri sul processo verbale

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si evidenzi il suo voto ed il motivo del medesimo e di chiedere le opportune modifiche.

Le rettifiche dovranno essere chieste dall'interessato all'inizio di ciascuna seduta, in sede di approvazione del verbale della seduta precedente.